

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Scheda requisiti per la valutazione

Ai fini dell'inserimento nel Registro Professionale (Legge 14 gennaio 2013, n. 4)

Distribuzione

Il presente documento viene distribuito in forma controllata e su supporto informatico tramite il sito www.aifos.it a:

- Presidenza (PRE)
- Segretario Generale (SG)
- Componenti del Comitato di Presidenza (CdP)
- Componenti del Consiglio Nazionale (CN)
- Rappresentante della Direzione per la qualità di AiFOS (RD)
- Responsabile Qualità (RQ)
- Responsabili funzionali (RF)
- Organismo di Vigilanza (OdV)

Il presente documento aggiornato sostituisce il precedente.

Entrata in vigore: **01 febbraio 2017**

EMESSO DA	VERIFICATO DA	APPROVATO DA	PAGINA
RPA	ORG	CdP	1 di 6

SOMMARIO

1. PROFILO E COMPETENZE

2. FORMAZIONE DEL R.S.P.P.

2.1. Prerequisiti

2.2. Modulo A

2.3. Modulo B

2.3.1. Modulo Comune a tutti i settori di attività

2.3.2. Modulo Specifico

2.4. Modulo C

2.5. Aggiornamenti

3. COLLOQUIO

3.1. Analisi documentale per colloquio in presenza

3.2. Esonero dalla valutazione in presenza (Colloquio)

4. AGGIORNAMENTO

Riferimenti normativi

D. Lgs. 81/2008, art. 32 e 34, Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 e Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.

Premessa

Il presente Regolamento viene utilizzato per le attività di valutazione documentale dei soci AiFOS che intendono iscriversi ai Registri Professionali.

Tale iscrizione è subordinata all'emissione dell'Attestato di Qualità e Qualificazione professionale dei servizi prestati dall'associato che viene emesso sulla base della seguente procedura:

- A) Richiesta di iscrizione tramite la valutazione dei propri documenti e titoli
 - Detta valutazione avviene da parte degli operatori AiFOS appositamente formati
- B) Tutti i documenti utili per la Valutazione Documentale devono essere caricati nell'apposito format on-line in formato pdf
- C) A seguito di esito positivo della valutazione documentale il soggetto è invitato alla successiva verifica di Valutazione in presenza (Colloquio)
 - All'esito positivo ne viene rilasciato l'Attestato di Qualità e Qualificazione professionale dei servizi prestati dall'associato
- D) Il socio viene iscritto nell'apposito Registro

1. PROFILO E COMPETENZE

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito definito in sigla RSPP) è un professionista in possesso delle competenze, capacità, conoscenze utili e requisiti professionali per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione (rif.: art. 32 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., Accordo Stato-Regioni 26 gennaio 2006 e s.m.i.) e che può dimostrare in modo documentato una consolidata esperienza, in forma continuativa, in qualità di RSPP, presso o per conto di aziende, enti, organizzazioni pubbliche e/o private.

Lo svolgimento dei compiti di RSPP può essere sia interno che esterno all'azienda o unità produttiva.

Il Datore di Lavoro che, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 81/2008, ha svolto l'apposito corso previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 può svolgere le funzioni di RSPP esclusivamente per la propria azienda e non può svolgere tali compiti quale professionista esterno.

Tra le competenze deve possedere e saper svolgere:

- Acquisizione ed elaborazione di fonti interdisciplinari di apprendimento;
- Comunicazione: capacità dialettica, chiarezza e strutturazione logica del discorso, capacità di suscitare attenzione e creare interesse;
- Valutazione ex ante, in itinere, ex post del raggiungimento degli obiettivi formativi;
- Collaborazione attiva consulenziale al datore di lavoro;
- Capacità di analisi dei rischi e stesura DVR;
- Organizzazione e Conduzione della riunione periodica;
- Conoscenza ed interlocuzione con gli organismi di vigilanza locali;
- Miglioramento delle prestazioni;

- Avere un approccio pratico e realistico con predisposizione alla gestione del tempo e delle risorse a disposizione con capacità di diagnosi con capacità di prendere decisioni, e problem solving;
- Capacità di agire e comportarsi in maniera autonoma e contemporaneamente interagire in modo efficace con gli altri, predisposto all'analisi e alla sintesi;
- Capacità di lavorare in gruppo con i soggetti della sicurezza presenti in azienda ed in particolare con il RLS, Medico competente, Dirigenti e Preposti.

2. FORMAZIONE DEL R.S.P.P. – Requisiti richiesti

La formazione per lo svolgimento della funzione di R.S.P.P. è definita dall'art. 32 del D. Lgs. 81/2008 e la sua articolazione è prevista nell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 che prevede tre moduli formativi.

I richiedenti l'iscrizione al Registro dovranno inviare la documentazione (Prerequisiti e Attestati o similari) corrispondenti ai Moduli A, B e C.

2.1. Prerequisiti

Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.

Deroghe previste dall'Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 (Tab. A4) valide sino all'Accordo del 7 luglio 2016 che ne abolisce tali deroghe.

2.2. Modulo A

- Attestato a corso di 28 ore (può essere svolto anche in modalità e-Learning)
- Esonero della frequenza al corso per classi di laurea previste dall'allegato I dell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 o vecchie norme (tabella A4 dell'Accordo 26 gennaio 2006).

2.3. Modulo B

2.3.1. Modulo Comune a tutti i settori di attività

- Attestato a corso di 48 ore
- Esonero della frequenza al corso per classi di laurea previste dall'allegato I dell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 o vecchie norme (tabella A4 dell'Accordo 26 gennaio 2006).

2.3.2. Modulo Specifico

Attestato 12 ore B-SP1: Agricoltura, Silvicultura e Pesca

Attestato 16 ore B-SP2: Attività estrattive, Costruzioni, Cave

Attestato 12 ore B-SP3: Sanità, Servizi ospedalieri, Assistenza sociale e residenziale

Attestato 16 ore B-SP4: Chimico, petrolchimico, attività manifatturiere

- Eventuali esoneri per coloro che hanno svolto i Moduli da B1 a B9 dell'Accordo del 26 gennaio 2006 (vedi tabella Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016 punto 8)

2.4. Modulo C

- Attestato corso di 24 ore
- Eventuale esonero previsto dall'allegato A dell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.

2.5. Aggiornamenti

- Attestati di corsi di aggiornamento svolti dalla data di conseguimento del/i modulo/i B

3. COLLOQUIO

3.1. Analisi documentale per colloquio in presenza

All'esito positivo della verifica dei documenti e dei titoli presentati per poter essere qualificato, ai fini dell'inserimento nel Registro Professionale AiFOS, viene svolto un Colloquio per la verifica in presenza per la valutazione delle competenze. I colloqui sono organizzati da una apposita commissione interna dell'AiFOS; luogo, durata, modalità di svolgimento e altre caratteristiche della valutazione in presenza sono comunicate, per iscritto, al socio con il dovuto anticipo rispetto alla data stabilita. Qualora il candidato confermi la presenza al colloquio, ma sia impossibilitato a parteciparvi per motivi imprevisti, deve darne preavviso entro 5 giorni lavorativi antecedenti la data di svolgimento del colloquio stesso. In caso contrario sarà tenuto al pagamento della quota prevista dal tariffario vigente per la partecipazione al successivo colloquio.

3.2. Esonero dalla Valutazione in presenza (Colloquio)

I soci AiFOS già iscritti in albi o registri di Enti di Certificazione o Qualificazione delle Professioni accreditati Accredia sono esonerati dalla valutazione da parte di AiFOS per l'iscrizione ai propri registri per il medesimo profilo professionale sino al mantenimento della suddetta iscrizione.

L'esonero della Valutazione in presenza non esclude il pagamento della quota parte relativa alla valutazione documentale.

La Commissione potrà, a suo insindacabile giudizio, anche nei casi sopraccitati o in casi diversi, richiedere colloquio integrativo od esonerare il richiedente dalla valutazione in presenza.

4. AGGIORNAMENTO

La durata dell'iscrizione al registro di AiFOS è annuale a decorrere dal giorno della prima iscrizione. L'aggiornamento professionale, rivolto a tematiche attinenti nuova normativa, volontaria e/o cogente di riferimento per il settore, agli aggiornamenti tecnici, didattici e metodologici relativi all'attività e all'identificazione delle aree di miglioramento personale, dovrà essere documentato tramite evidenze attestanti.

Fatto salvo, in base, l'aggiornamento svolto nei periodi precedenti al nuovo Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, l'RSPP deve svolgere 40 ore quinquennali di formazione con la seguente articolazione:

- 40 ore di formazione in aula o in modalità e-Learning
- Delle quali un massimo di 20 ore per partecipazione a convegni e seminari

Agli effetti di quanto disposto dall'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, punto 10, viene precisato che per l'esercizio della funzione i soggetti dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

Ne consegue che l'aggiornamento deve, quindi, essere svolto annualmente secondo i seguenti parametri:

- 8 ore di formazione in aula o in modalità e-Learning
Oppure:
- 4 ore di corsi di aggiornamento specifici in aula o in modalità e-Learning
- 4 ore massimo per partecipazione a convegni e seminari

L'aggiornamento decorre, comunque, dalla conclusione del Modulo B comune, mentre per gli esonerati in virtù della laurea posseduta dalla data del suo conseguimento o dall'entrata in vigore dell'Accordo se la laurea è stata conseguita in precedenza.

N.B. Ai fini del mantenimento della qualifica AiFOS, le ore di aggiornamento totali vengono suddivise annualmente. Prima di procedere con il rinnovo verrà quindi richiesto di poter dimostrare 8 ore di aggiornamento.